



COMUNE DI CALCIANO (Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07
Del 28/04/2021

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2021 - Approvazione

Proposta: Area Economico/Finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTOTTO**, del mese di **APRILE**, alle ore **10:35**, in videoconferenza, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **ORDINARIA**. Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	"	X	
4.	IETTO Achille	"		X
5.	ABBATANGELO Giovanni	"	X	
6.	BENEVENTO Francesco	"	X	
7.	DISTEFANO Claudio	"	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	"	X	
9.	GERMANO Pietro	"		X
10.	BENEVENTO Domenico	"		X
11.	VEZZUSO Cristiano	"		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) il **Responsabile dell'Area interessata**, in ordine alla **regolarità tecnica** per quanto di competenza
(X) il **Responsabile dell'Area Finanziaria**, in ordine alla **regolarità contabile**
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso **parere favorevole**

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:

a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Visti:

- la Direttiva 2/20 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione recante Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi e precisamente al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 30.7.2020 n. 83 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- il D.L. del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 luglio 2021;
- considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Decreto sindacale n. 06, del 30/03/2020, relativo all'adozione del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale di Calciano in modalità telematica.

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID – 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente nel territorio del Comune di Calciano, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza alle ore 10:35 del giorno 28/04/2021.

Il Presidente del Consiglio provvede ad aprire il collegamento e riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori.

Il Segretario Comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco, in qualità di Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, ricorda che gli atti erano già stati messi a disposizione dei Consiglieri. Indi, dichiara aperta la discussione e procede alla trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visti:

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- Il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, art. 30 comma 4 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali;

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ed in particolare il comma 738 che testualmente recita: ***“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”***;

ATTESO CHE:

- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) testualmente recita: ***“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”***;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 25 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ***“Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta propria (IMU)-Approvazione”***;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: ***“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti”***;

DATO ATTO il presupposto nella nuova IMU è definito dal comma 740 della Legge 160/2019 che testualmente recita: ***“Il presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”***.

DATO ATTO che il comma 745 della richiamata legge di bilancio ha disposto che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,**

n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Tipologia di Immobili	Moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	80
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

EVIDENZIATO altresì che il succitato comma 745 ha precisato che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

DATO ATTO che il valore della base imponibile per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione;

VISTO il comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con i quali vengono definiti i parametri per la determinazione delle aliquote della nuova IMU ed in particolare:

- Il comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);
- Il comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Il comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;
- Il comma 751, che prevede fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento e l'esenzione di tale tipologia di fabbricati con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- Il comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;
- Il comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);
- Il comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota di base da applicare a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale ed assimilate e da quelli indicati nei commi da 750 a 753, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che per il Comune di Calciano non ricorrono le condizioni previste dal comma 754 della richiamata L. 160/2019 in quanto, nel periodo 2015-2019, non è stata applicata la maggiorazione TASI di cui all'art. 1 della legge n. 147/2013, alle condizioni previste dall'art. 1 comma 28 della Legge n. 208/2015;

RICORDATO che le esenzioni e riduzioni dell'Imposta sono disciplinate dai commi 747, 758, 759 della legge 160/2019 ed in particolare:

- Comma 759: sono esenti dall'Imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601;
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200;

- Comma 758: Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

-Comma 747: La base imponibile per il calcolo dell'Imposta è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTO il comma 48 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) che ha disposto che “*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà*”;

ATTESO che le minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione di cui al citato comma 48 saranno compensate dal fondo istituito dal successivo comma 49 della legge 178/2020;

DATO ATTO che il comma 741 lettere b) e c) individuano le fattispecie di abitazioni principali ed assimilate:

Abitazioni principali

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Sono considerate altresì abitazioni principali:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazioni principali;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO dover stabilire in **Euro 200,00** la detrazione per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

EVIDENZIATO che il territorio del Comune di Calciano già identificato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, è stato riconfermato tale dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 e, pertanto, i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta;

VISTO, altresì, le disposizioni previste dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) finalizzate a ridurre gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

Comma 599:

“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”

Comma 600:

“Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020:

Comma 601:

“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

RICHIAMATI i commi 774, 775 e 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

DATO ATTO che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:

- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2021;
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2021 ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno 2021;

ATTESO che il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 utilizzando i codici di seguito riportati:

Sezione	Codice Ente	Anno
EL	B391	2021

Codici Tributo

3912	Abitazioni principali e relative pertinenze	(Quota Comune)
3913	Fabbricati strumentali di aziende agricole	(Quota Comune)
3916	Aree Edificabili	(Quota Comune)
3918	Altri fabbricati	(Quota Comune)
3925	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	(Quota Stato)
3930	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	(Quota Comune)

VISTO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998;

DATO ATTO che Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

VISTA La legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed in particolare il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2021/2023 di questo Comune, in corso di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il Decreto di per la definizione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

VISTO l'avviso pubblicato dal MEF in data 25 marzo 2021 con il quale precisa che, ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e **non il prospetto delle aliquote** previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;

RILEVATO che il presente adempimento adottato entro i termini di legge sopra richiamati, consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alla presente deliberazione, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 2021;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento comunale

si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 10 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale avente ad oggetto “Nomina Responsabile IMU- Comune di Calciano”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.03.2021, con la quale sono stati definiti i criteri per l’attribuzione dei valori minimi da applicare alle aree edificabili per l’anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 25 settembre 2020 con la quale sono state approvate le aliquote da applicare per l’anno 2020 all’Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dai commi dal 738 al 783 della Legge 27.12.2019 n. 160 “Legge di Bilancio 2020”, che a decorrere dal primo gennaio 2020 sostituisce l’IMU e la TASI di cui alla Legge 147/1993;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2021 le aliquote della nuova IMU (Imposta Municipale Propria) approvate per l’anno 2020 con la richiamata deliberazione n. 3/2020, nella misura indicata nel prospetto che segue:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

Fattispecie	Norma di riferimento	ALIQUOTA PER MILLE
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7 e relative pertinenze C2, C6, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria)	Art. 1 co. 740 Legge n. 160/2019	ESENTI
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 <i>*si applica detrazione di € 200,00</i>	Art. 1 co. 748 Legge n. 160/2019	5,00
Fabbricati del gruppo catastale D	Art. 1 co. 753 Legge n. 160/2019	8,60
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 1 co. 751 Legge n. 160/2019	1,00
Fabbricati rurali strumentali di aziende agricole	Art. 1 co. 750 Legge n. 160/2019	1,00
Altri fabbricati (Fabbricati diversi da abitazione principale e pertinenze, dai fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	8,60
Aree fabbricabili	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	8,60
Terreni agricoli	Art. 1 co. 752 Legge n. 160/2019	ESENTI Ai sensi dell’art. 1 comma 758, lettera d) della Legge n.160/2019

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI

07

ASTENUTI	00
VOTANTI	07
CONTRARI	00
FAVOREVOLI	07

DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote da applicare per l'anno 2021 all'Imposta Municipale Propria (IMU) in ottemperanza alla legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 738 a 783, come indicate nell'allegata tabella, (Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 599 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021), non è dovuta la prima rata 2021 dell'Imposta Municipale Unica relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a decorrere dall'anno 2021 l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019, è applicata nella misura del 50 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
6. Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto risultano coerenti con il progetto di bilancio in corso di approvazione e che sono state determinate in conformità alla normativa vigente e Regolamento comunale.
7. Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006.
8. Di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Di considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle innanzi riportate e con le norme nazionali.
10. Di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/200 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto

contenuto nella presente deliberazione,

CON separata ed espressa votazione avente il seguente risultato:

PRESENTI	07
ASTENUTI	00
VOTANTI	07
CONTRARI	00
FAVOREVOLI	07

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

Fattispecie	Norma di riferimento	ALIQUOTA PER MILLE
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7 e relative pertinenze C2, C6, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria)	Art. 1 co. 740 Legge n. 160/2019	ESENTI
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 <i>*si applica detrazione di € 200,00</i>	Art. 1 co. 748 Legge n. 160/2019	5,00
Fabbricati del gruppo catastale D	Art. 1 co. 753 Legge n. 160/2019	8,60
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 1 co. 751 Legge n. 160/2019	1,00
Fabbricati rurali strumentali di aziende agricole	Art. 1 co. 750 Legge n. 160/2019	1,00
Altri fabbricati (Fabbricati diversi da abitazione principale e pertinenze, dai fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	8,60
Aree fabbricabili	Art. 1 co. 754 Legge n. 160/2019	8,60
Terreni agricoli	Art. 1 co. 752 Legge n. 160/2019	ESENTI Ai sensi dell'art. 1 comma 758, lettera d) della Legge n.160/2019

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Messo Comunale F.to
Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- (X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- () decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI